

ASP TERRE D'ARGINE DI CARPI

(Provincia di Modena)

Scrittura privata

LAVORI PER RIFACIMENTO INTONACO E TINTEGGIATURA IN N.2 LOCALI
AD USO UFFICIO, N.1 LOCALE AD USO STIRERIA/GUARDAROBA, N.1
LOCALE AD USO PARRUCCHIERA E N.1 UN LOCALE AD USO CAMERA
MORTUARIA, POSTI A PIANO TERRA DELLA C.R.A. "TENENTE MARCHI"
DI CARPI- CIG B892010B92

da una parte

la dott.ssa ALESSANDRA CAVAZZONI nata a Carpi (MO) il
04.10.1963 - C.F. CVZLSN63R44B819K, Direttore di **ASP TERRE
D'ARGINE**, giusta deliberazione dell'Amministratore Unico
n.12 del 20.03.2023, la quale dichiara di agire nel presente
atto in nome per conto e nell'esclusivo interesse di ASP
TERRE D'ARGINE medesima, ove domicilia per ragioni d'Ufficio,
in Carpi (MO), Via Trento e Trieste n.22 (C.F. e P.IVA
03169870361), e che nel contesto del presente atto verrà
chiamata per brevità anche "**Committente**"; -----

e dall'altra

che in proseguo verrà indicata anche come "**Appaltatore**" il
sig. DE STEFANO ANTONIO nato a Napoli il 20.08.1973, CF.
DSTNTN73M20F839M, domiciliato per la carica presso la sede
legale della ditta per la quale dichiara di agire in questo

atto in qualità di legale rappresentante: **DE.CO DI ANTONIO**

DE STEFANO E GIUSEPPE COPPOLA S.N.C. con sede a Finale Emilia

(MO), in Via Miari n.15, c.f. e p.iva: 03474700360, iscr.

REA MO - 390922, che dichiara, sotto la sua personale

responsabilità, di avere tutti i requisiti previsti dalla

legislazione vigente per contrattare con una pubblica

amministrazione, previo ammonimento sulla responsabilità

penale cui è soggetto chi dichiara il falso;

PREMESSO

- che con determinazione a contrarre n.141 del 05.08.2025,

al fine di pervenire all'affidamento dei lavori di cui

trattasi, la Committente ha predisposto indagine di mercato

per procedere con affidamento diretto ai sensi dell'art.50

comma 1, lettera a), del D.lgs. n.36/2023, per un importo a

base di offerta pari ad Euro 20.235,00 - al netto di IVA

(compresi oneri della sicurezza pari ad Euro 300,00 e costi

della manodopera pari ad Euro 5.058,75, entrambi non soggetti

a ribasso);

- che con la stessa determinazione è stata nominata Direttore

Lavori - Responsabile Unico di Progetto l'Arch. Cecilia

Scacchetti - Istruttore Direttivo Tecnico di ASP Terre

d'Argine;

- che, come da determinazione n.201 del 20.10.2025, i lavori

di cui trattasi sono stati assegnati all'Appaltatore per il

prezzo di Euro 19.414,74 oltre IVA di legge, inclusi costo

della manodopera pari ad Euro 7.732,50 oltre IVA di legge e oneri per la sicurezza pari ad Euro 300,00 oltre IVA di legge, come da preventivo agli atti prot.2407 del 04.09.2025;

- che la data di inizio lavori è fissata per il 08/04/2026;

- che nel presente contratto si intendono integralmente richiamate le norme previste dalla Legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione". Al riguardo l'Appaltatore dichiara di non essere incorso, negli ultimi tre anni, nella violazione dell'art.53, comma 16-ter del D.lgs. n.165/2001, così come interpretato dall'art.215 del D.lgs. n.39/2013 e si obbliga, altresì, al rispetto del codice generale di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n.62/2013 e del Codice Etico e di Comportamento dei dipendenti di ASP Terre d'Argine, nei limiti di compatibilità. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per la Committente la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della consistenza specifica o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

Premessa la soprastante narrativa, che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto, i componenti convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 - NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO

1. La Committente affida all'Appaltatore, e per esso al suo

legale rappresentante Sig. DE STEFANO ANTONIO, come in premessa generalizzato, che dichiara di accettare, l'appalto per l'esecuzione dei lavori di **RIFACIMENTO INTONACI E TINTEGGIATURE DI N.2 LOCALI AD USO UFFICIO, N.1 LOCALE AD USO STIRERIA/GUARDAROBA, N.1 LOCALE AD USO PARRUCCHIERA E N.1 UN LOCALE AD USO CAMERA MORTUARIA, POSTI A PIANO TERRA DELLA C.R.A. "TENENTE MARCHI" DI CARPI - CIG B892010B92** alla cui esecuzione provvederà con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio, nel rispetto della lettera di invito a gara Prot.2231/2025 del 12/08/2025, del presente contratto e, per quanto quivi non previsto, nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia.

2. L'appalto viene altresì affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti anche dalla lettera di invito a gara indicata in premessa e dai seguenti documenti o disposizioni di legge o regolamento che fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto, per quanto non materialmente allegati:

- D.lgs. n.36/2023 e s.m.i. concernente il Codice dei contratti pubblici;
- D.lgs. n.81/2008 e s.m.i. concernente il T.U. in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;

- le polizze di garanzia prestate a norma di legge;

- il Piano Operativo di Sicurezza (POS) redatto dall'Appaltatore ai sensi dell'art.96, comma 2), lett. c), del D.lgs. n.81/2008 e s.m.i;

ARTICOLO 2 - CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO DI APPALTO

1. Il corrispettivo viene fissato in Euro 19.414,74 oltre IVA di legge, inclusi costo della manodopera pari ad Euro 7.732,50 oltre IVA di legge e oneri per la sicurezza pari ad Euro 300,00 oltre IVA di legge.

2. L'importo contrattuale sopra indicato è stabilito con corrispettivo interamente "a misura".

ARTICOLO 3 - PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO E TRACCIABILITÀ

1. La Committente verserà il corrispettivo sulla base della rendicontazione da parte dell'Appaltatore dei lavori effettivamente svolti.

2. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di "tracciabilità" dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge n.136/2010 e s.m.i. e si impegna, altresì, a che i medesimi obblighi di "tracciabilità" siano rispettati anche dagli eventuali subcontraenti della "filiera delle imprese" cui si rivolgerà per l'esecuzione delle prestazioni previste nel presente contratto, prevedendo apposita clausola nei relativi subcontratti.

3. Allo scopo l'Appaltatore, al fine di consentire l'effettivo pagamento della prestazione effettuata, ha provveduto a

trasmettere alla Committente apposita dichiarazione inerente i conti correnti bancari o postali dedicati, ai sensi dell'art.3, comma 1, della citata legge n.136/2010 e s.m.i, nonché i nominativi delle persone delegate ad operare sui conti medesimi (comunicazione agli atti Prot.3343 in data 05/12/2025).

4. I pagamenti inerenti l'appalto in oggetto saranno effettuati esclusivamente con bonifico sul conto corrente sopra indicato.

5. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nonché le transazioni effettuate senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane Spa, determinerà la risoluzione di diritto del presente contratto o dei subcontratti, ai sensi dell'art.1456 del codice civile e si applicheranno le sanzioni previste all'art.6 della citata Legge n.136/2010 e s.m.i.

ARTICOLO 4 - REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

1. Per la sottoscrizione del presente contratto, l'Appaltatore risulta essere in regola con i versamenti contributivi, giusto Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) rilasciato in data 13.10.2025 - Num. Prot. INAIL_52817492, in corso di validità.

ARTICOLO 5 - TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori oggetto del presente contratto è fissato al 30.06.2026.

ARTICOLO 6 - PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI

1. In relazione all'ordine da tenersi nell'andamento temporale dei lavori, in genere l'Appaltatore avrà la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che riterrà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale stabilito per l'ultimazione dei lavori.

2. Data la particolarità del luogo in cui dovranno essere eseguiti i lavori (Casa Residenza Anziani), la Committente si riserva, in ogni modo, il diritto di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente in relazione alle proprie esigenze.

ARTICOLO 7 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

1. Il Certificato di Regolare Esecuzione (CRE) sarà emesso dal Direttore dei Lavori non oltre 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del presente contratto (entro tre mesi dalla data di emissione del certificato di ultimazione dei lavori), fatti salvi i casi in cui i lavori non siano stati regolarmente eseguiti.

2. L'accertamento della regolare esecuzione dei lavori e l'accettazione dei medesimi avviene con l'emissione del predetto certificato (CRE) da parte del Direttore dei Lavori, che ha carattere provvisorio. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni

dalla sua emissione.

3. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

ARTICOLO 8 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - NULLITÀ

1. In caso di inadempimento, recesso e risoluzione contrattuale, trovano applicazione per quanto applicabili le disposizioni di cui all'art.122 e segg. del D.lgs. n.36/2023.

2. Costituiscono condizioni di risoluzione espressa ai sensi art.1456 c.c.:

a) accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese in merito al possesso dei requisiti di partecipazione di cui al punto 7. della lettera d'invito;

b) grave negligenza o malafede nell'esecuzione del contratto;

c) violazione delle norme di sicurezza, contributive, assicurative, fiscali nei confronti dei propri dipendenti;

d) mancato avvio dei lavori nei termini e secondo le modalità indicate dal Direttore dei Lavori;

e) mancato utilizzo del conto corrente dedicato ovvero

	violazione della disciplina in materia di	
	tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al	
	presente contratto, ai sensi dell'articolo 3, commi 8	
	e 9, della legge n.136/2010;	
	f) subappalto non autorizzato, associazione in	
	partecipazione, cessione anche parziale del contratto;	
	g) violazione da parte dell'appaltatore e dei suoi	
	dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo degli	
	obblighi di comportamento di cui al codice di	
	comportamento dei dipendenti pubblici nazionale e di	
	cui al Codice Etico e di Comportamento dei Dipendenti	
	di ASP Terre d'Argine, per quanto compatibili, codici	
	che - pur non venendo materialmente allegati al	
	presente contratto - sono consultabili al seguente link	
	www.aspterredargine.it/aspterredargine/ e di cui, con	
	la firma del presente atto, dichiara di avere piena	
	conoscenza;	
	3. In ogni caso è causa di risoluzione del contratto il	
	grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali e	
	all'esecuzioni della prestazione nei termini indicati dal	
	presente contratto;	
	4. Qualora la Committente proceda a dare esecuzione alla	
	clausola risolutiva espressa deve darne comunicazione in	
	maniera inequivocabile all'Appaltatore a mezzo P.E.C. -	
	5. La comunicazione di recesso va notificata all'Appaltatore	

entro 10 (dieci) giorni dalla determinazione di recesso
a cura del Responsabile Unico del Procedimento;

6. La risoluzione non esime l'Appaltatore dalle
responsabilità civili in cui lo stesso può incorrere per
i fatti che hanno motivato la risoluzione;

7. Per eventuali controversie è prevista la competenza del
Foro di Modena;

8. Il ricorso all'arbitrato è escluso;

9. Nel caso di risoluzione in danno all'Appaltatore, la
Committente procede all'escussione della garanzia
definitiva prestata dall'Appaltatore ai sensi del
successivo Art.9;

10. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni
sofferti dalla Committente in aggiunta alle eventuali
penali previste per la fattispecie risolutiva.

ARTICOLO 9 - GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE

DEFINITIVA - OBBLIGHI ASSICURATIVI

1. Ai sensi degli articoli 53 e 117 del D.lgs. n.36/2023, a
garanzia degli impegni assunti con il presente contratto
o previsti negli atti da questo richiamati, l'Appaltatore
ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione
definitiva) mediante Polizza fideiussoria n. 450355217
rilasciata in data 06/11/2025 da Generali Italia S.p.A
per l'importo garantito di Euro 970,74, in atti.

2. La garanzia deve essere integrata ogni qual volta che

la Committente abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

3. La garanzia è progressivamente ed automaticamente svincolata con le modalità di cui all'art.117, comma 8, del D.lgs. n.36/2023.

4. L'Appaltatore ha altresì presentato la polizza di "Copertura assicurativa per danni di esecuzione e Responsabilità Civile verso Terzi" - (RCTO) mediante Polizza rilasciata dalla Compagnia di assicurazioni Cattolica Assicurazioni in data 01/10/2020 n. 00016032300174, in corso di validità.

5. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione di cui al precedente Art.7 o, comunque, decorsi 12 dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

ARTICOLO 10 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE,

PREVIDENZA ED ASSISTENZA

1. L'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale del lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

2. L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva,

previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria,
previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la Committente effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

4. L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e sui cantieri temporanei di cui al D.lgs. n.81/2008 e s.m.i. e di impegnarsi a rispettare e a far rispettare le clausole in esso riportate, con la consapevolezza che la loro mancata osservanza costituisce causa di risoluzione del contratto stesso.

ARTICOLO 11 - SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE

1. L'Appaltatore ha depositato presso la Committente il proprio Piano Operativo di Sicurezza (POS) di cui agli artt.89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del D.lgs. n.81/2008, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.

2. Il documento di cui al precedente punto 1. forma parte integrante del presente contratto anche se non

materialmente allegato.

ARTICOLO 12 - SUBAPPALTO

1. L'appaltatore, previa autorizzazione della Committente, potrà affidare in subappalto parte dei lavori in contratto, nel rispetto delle modalità, dei limiti e delle condizioni previste dall'art.119 del D.lgs. n.36/2023.

ARTICOLO 13 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE

1. L'Appaltatore elegge domicilio, per tutta la durata del contratto e fino al rilascio del Certificato di Regolare Esecuzione, nella sede di ASP Terre d'Argine a Carpi, in Via Trento e Trieste n.22, presso l'Ufficio Manutenzioni e Patrimonio.

ARTICOLO 14 - DIREZIONE DEL CANTIERE - RAPPRESENTANZA

DELL'APPALTATORE

1. Ai sensi dell'art.6 del Capitolato generale d'appalto approvato con D.M. del 19/04/2000, n.145 e s.m.i., la direzione di cantiere deve essere assunta dal Direttore tecnico dell'Appaltatore o da altro tecnico formalmente incaricato dall'Appaltatore (coincidente con il rappresentante delegato a cui è stato conferito mandato con rappresentanza).

2. Ai sensi dell'art. 4 del richiamato Capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19/04/2000, n.145, l'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e

deposito presso la Stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma del presente contratto.

3. L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.

4. L'Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.

5. La Committente può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'Appaltatore, previa motivata comunicazione.

6. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'Appaltatore alla Committente la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

ARTICOLO 15 - ASSENZA DI CAUSE INTERDITTIVE E DI CONFLITTO DI

INTERESSI (DIVIETO DI PANTOUFLAGE)

1. Ai sensi dell'art.53, comma 16-ter, del D.lgs. n.165/2001 e s.m.i., l'Appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso, per quanto a propria conoscenza, contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti pubblici, che hanno esercitato nei suoi

confronti poteri autoritativi o negoziali per conto della
Committente, per il triennio successivo alla loro
cessazione del rapporto di lavoro.

ARTICOLO 16 - SPESE CONTRATTUALI E TRATTAMENTO FISCALE

1. Il presente contratto è sottoposto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art.4 della "tariffa parte II" del D.P.R. 26/04/1986, n.131; in questo caso le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.-
2. Il presente contratto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'articolo 18, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36 (tabella allegato I.4) ed in diretta applicazione alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 22/E del 28 Luglio 2023.

ARTICOLO 17 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (PRIVACY)

1. La Committente dà atto che i dati contenuti nel presente contratto saranno trattati esclusivamente ai fini e nel rispetto delle disposizioni dettate dal D.lgs. n.196/2003 e dal Regolamento UE 2016/679.
2. L'Appaltatore ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti da ASP Terre d'Argine, di mantenere riservati, anche successivamente alla scadenza del contratto medesimo, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché quelli relativi alle attività

svolte da ASP TERRE D'ARGINE di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.

3. L'obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.

4. In relazione all'esecuzione del presente contratto le parti sono titolari autonomi del trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti dell'art.4, par.1, n.7 e dell'art.24 del Regolamento UE n.2016/679 (GDPR).

Il presente atto viene letto, approvato articolo per articolo con le premesse e nel suo insieme e sottoscritto dalle parti in modalità elettronica in segno di completa accettazione, ai sensi dell'articolo 24 del D.lgs. n.82/2005.

Carpi, data della firma digitale

per ASP Terre D'Argine

IL DIRETTORE - ALESSANDRA CAVAZZONI

f.to digitalmente

per DE.CO DI ANTONIO DE STEFANO E GIUSEPPE COPPOLA S.N.C.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE - ANTONIO DI STEFANO

f.to digitalmente